

C.M. 73 del 27/05/1994

(Estratto)

3.27 Materie prime di scarsa rilevanza e piccole attrezzature
(FORUM del 24 febbraio 1994).

D. In merito alle materie prime di scarsa rilevanza, il punto 12 dell'art. 2426 cod. civ. ammette l'iscrizione all'attivo dello stato patrimoniale, tra l'altro, delle materie prime, sussidiarie e di consumo, ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, semprechè non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

Come deve coordinarsi tale particolare modalità valutativa con la disposizione contenuta nell'art. 59 del vigente Tuir?

R. Sulla problematica pare sussistere una difformità tra i criteri di valutazione ai fini civilistici dettati dal punto 12 dell'art. 2426 del cod.civ. e quelli previsti dal comma 1 dell'art. 59 del Tuir.

Infatti, mentre in bilancio è consentita l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale delle materie prime, sussidiarie e di consumo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio (sempre che non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione), per quanto riguarda, invece, l'aspetto fiscale le regole sono quelle stabilite dall'art. 59 del Tuir, alle quali non è consentito derogare.